

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 322

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

e dal Ministro dei trasporti e della navigazione

(FIORI)

di concerto col Ministro del tesoro

(DINI)

col Ministro delle finanze

(TREMONTI)

e col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(PAGLIARINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1994

Conversione in legge del decreto-legge 23 maggio 1994,
n. 309, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto
di cose per conto di terzi

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	6
Testo del decreto-legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI.- Nel protocollo d'intesa in data 27 luglio 1993, sottoscritto dai rappresentanti del Governo e dai rappresentanti delle associazioni delle categorie degli autotrasportatori a conclusione della relativa vertenza, è stata prevista al punto 2 l'emanazione di un apposito decreto-legge con il quale si concede, per il 1993, un ulteriore credito di imposta, per l'ammontare di lire 200 miliardi netti, ad integrazione delle somme già stanziare dall'articolo 15 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.

Con la spesa di 200 miliardi di lire, da utilizzare con le modalità già previste all'articolo 15 del citato decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, si arriverà a compensare l'aumentato carico fiscale di 60 lire per litro intervenuto sul prezzo del gasolio per autotrazione.

In pratica l'esigenza di un generale aumento del prezzo del gasolio inevitabilmente ha comportato un incremento dei costi dell'autotrasporto, che del resto non

ha potuto trovare adeguata compensazione in un corrispondente aumento delle tariffe avendo il Governo scelto di consentire solo un aumento tariffario compatibile con i tassi di inflazione programmati.

Pertanto si è ritenuto di compensare l'aumento del carico fiscale sul prezzo del gasolio, deciso nel maggio 1993, mediante la concessione del credito d'imposta, ripetendo le modalità già concertate tra il Ministero dei trasporti ed il Ministero delle finanze, che hanno come riferimento il numero e la portata dei veicoli in circolazione di ciascuna impresa di autotrasporto.

Il beneficio fiscale potrà essere utilizzato ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in sede di versamento delle ritenute alla fonte, operate dai sostituti d'imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, come previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 68.

RELAZIONE TECNICA

Ammontare complessivo

Per l'anno 1990 (aprile-dicembre) il credito d'imposta complessivamente concesso è stato di lire 422 miliardi.

Per l'anno 1991 l'ammontare complessivo è stato di lire 725 miliardi.

Per l'anno 1992 l'ammontare complessivo è stato di lire 665 miliardi.

Per l'anno 1993 l'ammontare complessivo è stato di lire 570 miliardi.

Campo di applicazione

Il credito vale ai fini del pagamento:

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

dell'imposta locale sui redditi;

dell'imposta sul valore aggiunto;

in sede di versamento delle ritenute alla fonte, operate dai sostituti d'imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo.

Documentazione

Per ogni veicolo autorizzato sono necessari i seguenti documenti:

a) fotocopia autenticata della carta di circolazione dalla quale si desumano la vigenza dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi e l'avvenuta revisione del veicolo oggetto del titolo autorizzativo;

b) fotocopia autenticata documentante l'avvenuto versamento della tassa di possesso per il medesimo veicolo.

Ammontare per singolo autoveicolo

Il credito d'imposta attribuibile per ciascun veicolo è stato quantificato per ciascun anno con decreti del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, nella misura negli stessi indicata; da ultimo, con il decreto interministeriale 27 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 30 aprile 1993.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale decreto è stato successivamente integrato, per gli ultimi 200 miliardi concessi con il decreto-legge 30 luglio 1993, n. 262, reiterato nel decreto-legge qui in esame, dal decreto interministeriale 23 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 1993.

Quantificazione del credito per ciascun veicolo per ciascun periodo d'imposta

L'ammontare del credito per ciascun veicolo per ciascun periodo d'imposta è stato individuato, d'intesa con le associazioni degli autotrasportatori, nell'aprile 1990, sulla base dell'esigenza di dividere l'ammontare complessivo del credito per il numero dei veicoli autorizzati all'autotrasporto di cose per conto di terzi, divisi in quattro categorie in funzione del consumo di gasolio.

Il credito massimo è stato attribuito per ciascuna categoria in funzione di una percorrenza media annua (per esempio per i veicoli con meno di 60 quintali di massa complessiva: 40.000 chilometri/anno) alla quale corrisponde un consumo-tipo di gasolio (nell'esempio dato: 5.000 litri), in quanto per tale categoria di veicoli corrisponde il consumo di 1 litro di gasolio ogni 8 chilometri.

Specchio illustrativo

1) Veicoli inferiori a 60 quintali	40.000 km/anno 5.000 litri 8 km × litro
2) Veicoli oltre 60 quintali e fino a 115 quintali	50.000 km/anno 8.330 litri 6 km × litro
3) Veicoli oltre 115 quintali e fino a 240 quintali ...	80.000 km/anno 22.850 litri 3,5 km × litro
4) Veicoli oltre 240 quintali	90.000 km/anno 40.900 litri 2,2 km × litro

Il prevedibile numero dei veicoli fruitori del credito d'imposta è stato individuato per le quattro categorie, rispettivamente, in 52.500, 45.000, 20.000 e 62.500.

Per quanto concerne la copertura finanziaria si è fatto ricorso all'utilizzo delle maggiori entrate, rispetto alle previsioni, derivanti dal ravvedimento operoso in quanto trattasi di misure urgenti per prevenire una situazione di pregiudizio per l'intera economia del Paese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309, recante misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 luglio 1993, n. 262, 27 settembre 1993, n. 383, 29 novembre 1993, n. 481, 28 gennaio 1994, n. 69, e 23 marzo 1994, n. 194.

Decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1994.

**Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose
per conto di terzi**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni di sostegno in favore del settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Per le finalità di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1993.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante utilizzo di corrispondente quota delle maggiori entrate conseguenti dall'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e dall'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1994.

• SCÀLFARO

BERLUSCONI - FIORI - DINI - TREMONTI
- PAGLIARINI

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI